

# La ripresa delle attività sportive

**13 settembre 2023**

**Francesca Colecchia - Arsea srl**

In collaborazione con



# LA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE ALLA LUCE DELLE ULTIME NOVITÀ

RIEPILOGHIAMO GLI ADEMPIMENTI CHE ASD/SSD/ETS DEVONO  
ESPLETARE SULLA BASE DI:



DLGS 120/2023: "CORRETTIVO BIS" ALLA RIFORMA  
DELLO SPORT PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE



RAS: REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ  
SPORTIVE DILETTANTISTICHE



DL 75/2023: NOVITÀ IN MATERIA DI IVA  
SUI SERVIZI SPORTIVI

**MERCOLEDÌ 13 SETTEMBRE ORE 18**

Relatrice: Dott.ssa Francesca Colecchia

Appuntamento **gratuito** online  
su piattaforma Zoom



**Dove trovare la normativa?**

<https://www.normattiva.it>



## Campagna statuti e acquisizione della personalità giuridica

## La modifica degli statuti di ASD/SSD

- **Perché modificarli?** Per renderli conformi al DLgs 36/2021 in relazione all'oggetto sociale (*con specifico riferimento all'esercizio in via stabile [e principale] dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica*), all'eventuale svolgimento di attività diverse da quelle sportive (da realizzarsi in ogni caso in modo secondario e strumentale) e - se necessario - ad adeguarli alla nuova clausola sulla incompatibilità e sul divieto di distribuzione anche indiretta di utili o proventi
- **Entro quando modificarli?** 31/12/2023
- **Cosa succede se non si provvede alla modifica?** Cancellazione dal RAS o mancata iscrizione
- **Come modificarli?** Mediante assemblea straordinaria: non è stata accolta la richiesta di procedere con il quorum dell'assemblea ordinaria
- **Quanto costa la modifica?** L'atto non è soggetto ad imposta di registro qualora la modifica statutaria sia diretta esclusivamente ad implementare i nuovi vincoli previsti dal DLgs 36/2021. L'atto è sempre esente da imposta di bollo. SSD e ASD con personalità giuridica devono chiedere anche l'assistenza del notaio. Con riferimento alle ASD il notaio dovrà anche valutare la consistenza patrimoniale...

## Le attività diverse: perché attenzionarle?

*«1. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche possono esercitare attività diverse da quelle principali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.*

*1-bis. I proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti da definire con il decreto di cui al comma 1.*

*1-ter. Il mancato rispetto per due esercizi consecutivi dei criteri di cui al comma 1 comporta la cancellazione d'ufficio dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.»*

## La sede

Art. 7-bis - (Locali utilizzati) - 1. Le sedi delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche in cui si svolgono le relative attività statutarie, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici n. 1444 del 2 aprile 1968 indipendentemente dalla destinazione urbanistica.».

*La scelta in ambito sportivo appare diversa rispetto a quella operata con riferimento agli enti del terzo settore dove è stata esclusa l'operatività del beneficio nei confronti delle imprese sociali (Ministero del Lavoro Nota n.3959 del 22/03/2021). Si ricorda infatti che gli enti del terzo settore sono titolari di medesima agevolazione ai sensi dell'art. 71 del Codice del terzo settore: ci si chiede se le SSD che assumono contestualmente la qualifica di impresa sociale possano accedervi ma salvo indicazione di prassi diversa pare escludersi questa possibilità atteso che agli ETS iscritti anche al RAS si applicano le disposizioni del DLgs "limitatamente all'attività sportiva dilettantistica esercitata" e con riferimento alle disposizioni contenute nel Capo I, tra cui quella in esame, solo in quanto compatibili con il Codice del terzo settore.*

## Acquisire la personalità giuridica: iter alternativo a quello del DPR 361/2000

L'iter affida al notaio la verifica della sussistenza dei requisiti per acquisire la personalità giuridica come ASD ed il deposito dello statuto nel RAS. Qualora il notaio non ritenga sussistano le condizioni per acquisire la personalità giuridica, gli amministratori - o ciascun associato - del sodalizio possono presentare l'istanza direttamente al RAS entro 30 gg dal diniego del notaio. E' previsto il silenzio rigetto nei 60 giorni successivi alla presentazione dell'istanza.

Il Correttivo bis introduce significative novità:

- ❑ patrimonio minimo € 10.000. Il patrimonio può essere costituito anche da beni nel qual caso il relativo valore deve risultare da una perizia giurata di un revisore legale/ società di revisione;
- ❑ quando risulta che il patrimonio minimo è ridotto di oltre 1/3 in conseguenza di perdite, l'organo amministrativo dovrà convocare senza indugio l'assemblea dei soci per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo (attraverso versamento in denaro dei soci), ovvero la trasformazione in associazione priva di personalità giuridica o lo scioglimento dell'ente;
- ❑ obbligo di deposito del bilancio c/o il RAS;
- ❑ nessuno schema di bilancio né l'obbligo di adottare il bilancio per competenza;
- ❑ per le associazioni già dotate di personalità giuridica ex DPR 361/2000 questa si sospende;
- ❑ gli ETS seguono la disciplina in materia contenuta nel CTS.

## MODELLO PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI RILEVANTI AI FINI FISCALI DA PARTE DEGLI ENTI ASSOCIATIVI

Articolo 30 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185,  
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2

Mod. N.         

<b>DATI RELATIVI ALL'ENTE</b>	Codice fiscale <input style="width: 100%;" type="text"/>		Partita IVA <input style="width: 100%;" type="text"/>		
	Denominazione <input style="width: 100%;" type="text"/>	Tipo ente <input style="width: 100%;" type="text"/>	Data di costituzione giorno <input style="width: 15%;" type="text"/> mese <input style="width: 15%;" type="text"/> anno <input style="width: 15%;" type="text"/>	Data inizio attività giorno <input style="width: 15%;" type="text"/> mese <input style="width: 15%;" type="text"/> anno <input style="width: 15%;" type="text"/>	
<b>Sede legale</b>	Comune <input style="width: 100%;" type="text"/>	Provincia (sigla) <input style="width: 100%;" type="text"/>	C.a.p. <input style="width: 100%;" type="text"/>	Codice Comune <input style="width: 100%;" type="text"/>	
	Tipologia (via, piazza, ecc.) <input style="width: 100%;" type="text"/>	Indirizzo <input style="width: 100%;" type="text"/>	Numero civico <input style="width: 100%;" type="text"/>	Frazione <input style="width: 100%;" type="text"/>	
<b>RAPPRESENTANTE LEGALE</b>	Codice fiscale <input style="width: 100%;" type="text"/>				
	Cognome <input style="width: 100%;" type="text"/>	Nome <input style="width: 100%;" type="text"/>	Sesso (barrare la relativa casella) M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>		
	Data di nascita giorno <input style="width: 15%;" type="text"/> mese <input style="width: 15%;" type="text"/> anno <input style="width: 15%;" type="text"/>	Comune (o Stato estero) di nascita <input style="width: 100%;" type="text"/>	Provincia (sigla) <input style="width: 100%;" type="text"/>		
	Telefono <input style="width: 100%;" type="text"/>	Fax <input style="width: 100%;" type="text"/>	Indirizzo di posta elettronica <input style="width: 100%;" type="text"/>		
<b>DICHIARAZIONI DEL RAPPRESENTANTE LEGALE</b>	<p>Il sottoscritto, nella qualità di rappresentante legale, sotto la propria responsabilità,</p> <p><b>DICHIARA</b></p>				
	1) che non viene svolta in via esclusiva o principale attività commerciale			SI	NO
	2) che è stato adottato lo statuto			SI	NO
	3) che l'ente ha personalità giuridica			SI	NO
	4) che l'ente ha articolazioni territoriali e/o funzionali			SI	NO
	5) che l'ente è un'articolazione territoriale e/o funzionale di altro ente C.F.			SI	NO
	6) che l'ente è affiliato a federazioni o gruppi			SI	NO

# Diciamo addio al MODELLO EAS!

 Dipartimento per lo Sport  
Presidenza del Consiglio dei Ministri

**SPORT  
E SALUTE**

☰ Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche

🏠 Login

❓ Help

🔍 Sezione pubblica

*Piattaforma che gestisce il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del d.lgs. 39/2021*

*A partire dal 1° luglio 2023 è operativo, per le collaborazioni coordinate e continuative, il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche e, in particolare, è attiva la funzionalità di sottomissione delle comunicazioni obbligatorie (UNILAV) relative ai collaboratori sportivi, in ottemperanza al D.Lgs. 28 febbraio 2021, n.36 che regola il lavoro sportivo.*

*Per richieste di supporto, fare riferimento al seguente indirizzo email: [registro@sportosalute.eu](mailto:registro@sportosalute.eu)*

 Dipartimento per lo Sport  
Presidenza del Consiglio dei Ministri

**SPORT  
E SALUTE**

## Il registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RAS)

## Perché iscriversi nel RAS

Per ottenere il riconoscimento della natura sportiva del sodalizio è necessario iscriversi nel RAS e questo vale non solo per le ASD e SSD ma anche per gli ETS che svolgono attività sportiva dilettantistica.

Presupposto dell'iscrizione è lo svolgimento di attività sportiva (*da intendersi come attività competitiva o agonistica*), compresa l'attività didattica (*come i corsi di nuoto*) e formativa (*quali i corsi di formazione formatori*). E' possibile anche ottenere l'iscrizione da parte del Dipartimento per lo sport quando l'attività sportiva non rientri tra quelle svolte nell'ambito di una FSN/DSA/EPS il cui elenco, recepito e annualmente aggiornato dall'Autorità politica delegata in materia di sport coinvolgendo il CONI e il CIP per gli ambiti di rispettiva competenza.

Si ricorda però che in sede di approvazione del primo correttivo è stato modificato l'articolo 38 prevedendo che *"1-bis. L'area del dilettantismo comprende le associazioni e le società di cui agli articoli 6 e 7, inclusi gli enti del terzo settore di cui al comma 1-ter, che svolgono attività sportiva in tutte le sue forme, con prevalente finalità altruistica, senza distinzioni tra attività agonistica, didattica, formativa, fisica o motoria"*. Questo legittimerebbe lo svolgimento alternativo di una delle menzionate attività ma - al contempo - introduce il concetto per cui le attività debbano essere svolte con finalità altruistica. Ci si chiede se questo requisito possa essere intrinseco alla natura non lucrativa delle ASD e SSD.

## Come iscriversi nel RAS

L'istanza viene presentata dall'organismo sportivo affiliante a cui è demandata la verifica della **conformità dello statuto ai principi previsti nel proprio statuto.**

All'istanza viene allegata la seguente documentazione:

- a) la ragione sociale o denominazione, la natura giuridica, il codice fiscale e l'eventuale partita IVA dell'associazione o società sportiva dilettantistica;
- b) i dati inerenti alla sede legale e i recapiti;
- c) la data dello statuto vigente;
- d) la dichiarazione contenente l'indicazione dell'oggetto sociale e le attività sportive, didattiche e formative;
- e) la dichiarazione contenente l'indicazione della composizione e della durata dell'organo amministrativo e delle generalità del legale rappresentante e degli amministratori;
- f) i dati dei tesserati
- g) **atto costitutivo e statuto** dell'ASD/SSD (NEWS).


Queste tipologie di informazioni possono essere nel tempo variate o integrate con decreto.

Entro 45 gg dalla presentazione della domanda di iscrizione, il Dipartimento per lo sport, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti nonché delle altre condizioni previste, iscrive nel RAS. Per farlo è prevista l'istituzione di un comitato permanente composto da rappresentanti del CONI e del CIP, oltre che dello stesso Dipartimento per lo sport, i quali **attestano la conformità** degli statuti trasmessi **ai propri principi fondamentali.**

Decorsi ulteriori trenta giorni dalla comunicazione dei dati integrativi richiesti, la domanda di iscrizione si intende accolta e **l'iscrizione avrà validità dalla data di presentazione della domanda.** In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti nonché di quelli relativi alle informazioni obbligatorie, nel rispetto dei termini in esso previsti, il Dipartimento per lo sport, anche su indicazione del CONI e del CIP, diffida l'ente ad adempiere all'obbligo suddetto, assegnando un termine non superiore a 180 gg, decorsi inutilmente i quali l'ente è cancellato dal Registro

## Perfezionare l'iscrizione nel RAS

L'istanza di iscrizione viene presentata dall'organismo sportivo affiliante ma l'ASD/SSD/ETS sportivo deve accedere al portale e quindi scaricare il documento che attesta - annualmente - l'iscrizione in tale registro.



← → ↻ 🏠 <https://registro.sportosalute.eu/#/login>

☰ Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche

*Piattaforma che gestisce il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del d.lgs. 39/2021*

*A partire dal 1° luglio 2023 è operativo, per le collaborazioni coordinate e continuative, il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche e, in particolare, è attiva la funzionalità di sottomissione delle comunicazioni obbligatorie (UNILAV) relative ai collaboratori sportivi, in ottemperanza al D.Lgs. 28 febbraio 2021, n.36 che regola il lavoro sportivo.*

*Per richieste di supporto, fare riferimento al seguente indirizzo email: [registro@sportosalute.eu](mailto:registro@sportosalute.eu)*

**Accesso utente**

Username / Codice Fiscale ASD/SSD

Password

**ACCEDI**

 **Dipartimento per lo Sport**  
Presidenza del Consiglio dei Ministri

 **SPORT E SALUTE**

[Password dimenticata?](#)


[Crea un'utenza come legale rappresentante di ASD/SSD](#)

Contatti: [registro@sportosalute.eu](mailto:registro@sportosalute.eu)

## Comunicazione dei rapporti di lavoro sportivi

3. L'associazione o società nonché la Federazione Sportiva Nazionale, la Disciplina Sportiva associata, l'Ente di Promozione Sportiva, l'associazione benemerita, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a. **destinataria delle prestazioni sportive è tenuta a comunicare al Registro** delle attività sportive dilettantistiche **i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo**, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39. La comunicazione al Registro delle attività sportive dilettantistiche **equivale** a tutti gli effetti, per i rapporti di lavoro sportivo di cui al presente articolo, **alle comunicazioni al centro per l'impiego**.

Si accede al portale del RAS con:  
 USERNAME: CF del sodalizio  
 PASSWORD: creata quando si è generata l'utenza



## Comunicazione dei rapporti di lavoro sportivi

I dati di cui è necessario disporre:

- 1) USERNAME (ossia il C.F. del sodalizio) e PASSWORD (adottata quando si è generata l'utenza sul RAS) per poter accedere al RAS;
- 2) la tipologia di comunicazione (inizio, proroga, cessazione)
- 3) codice fiscale del collaboratore che deve risultare tesserato attraverso un organismo sportivo riconosciuto dal CONI (Federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata ed ente di promozione sportiva) al sodalizio sportivo committente;
- 4) data di invio della comunicazione;
- 5) il soggetto che effettua la comunicazione **se diverso dal datore di lavoro** e la relativa mail (Regolamento RAS «È data facoltà ai legali rappresentanti degli enti sportivi di trasmettere con apposita dichiarazione, attraverso la piattaforma del Registro, i nominativi di eventuali soggetti delegati a gestire, nel rispetto della normativa, i dati della società, dei suoi tesserati e dei lavoratori sportivi presenti sul Registro. L'ente sportivo dilettantistico assume ogni responsabilità circa l'operato dei propri delegati. Il numero massimo di soggetti delegati non può essere superiore a tre. Inoltre, è data facoltà al Legale Rappresentante di revocare la delega in qualsiasi momento.»);
- 6) i dati del datore di lavoro (caricati automaticamente) con indicazione del settore di attività (gestione di stadi/piscine/impianti polivalenti/altri impianti sportivi nca, attività di club sportivi, gestione di palestre, enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi, ricariche di bombole per attività subacquee, attività delle guide alpine, altre attività sportive nca);
- 7) l'indicazione della sede di lavoro (importante ai fini del riconoscimento delle trasferte);
- 8) I dati del legale rappresentante (caricati automaticamente dal sistema);

## Comunicazione dei rapporti di lavoro sportivi

I dati di cui è necessario disporre:

9) I dati del collaboratore con indicazione del livello di istruzione (*nessun titolo di studio, licenza elementare, licenza media, titolo di istruzione secondaria superiore che non ammette l'accesso all'università, titolo di istruzione secondaria superiore che ammette l'accesso all'università, diploma terziario extra-universitario; diploma universitario, laurea, post laurea, master di primo livello, diploma di specializzazione, dottorato, laurea di primo livello, diploma di laurea, laurea specialistica a ciclo unico, laurea specialistica, master universitario di secondo livello*);

10) Informazioni sul rapporto: data inizio/fine, PAT INAIL, qualifica professionale, retribuzione/compenso

### Pat INAIL

Si inserisce la Posizione Assicurativa Territoriale del datore di lavoro assegnata dall'INAIL. In caso di ditta di nuova costituzione che non ha ancora la PAT attribuita, va inserito il seguente codice:

00000000 In attesa di codice PAT

Fonte: Ministero del Lavoro - comunicazioni obbligatorie febbraio 2016

**SALVA E INVIA**



**I collaboratori delle organizzazioni sportive**

## Di chi si può avvalere l'organizzazione sportiva?

- 1) **volontari;**
- 2) **lavoratori sportivi**, ossia figure tipizzate dal DLgs 36/2021 o persone che svolgono mansioni necessarie per lo svolgimento di attività sportive individuate da regolamenti nel momento in cui sono:
  - a) tesserate
  - b) operano verso un corrispettivo;
  - c) a favore di:
    - sodalizi iscritti nel RAS
    - FSN/DSA/EPS
    - associazioni benemerite
    - CONI, CIP, Sport e salute S.p.a.
    - altro soggetto tesserato per cui anche il reddito che l'allenatore percepisce negli allenamenti individuali effettuati a beneficio del tesserato sono qualificati come redditi da lavoro sportivo.
- 3) **collaboratori amministrativo - gestionali**: chi cura i compiti tipici di segreteria di un'associazione o società sportiva dilettantistica, quali ad esempio la raccolta delle iscrizioni, la tenuta della cassa e la tenuta della contabilità. Non sono lavoratori sportivi ma sono ammessi ad agevolazioni fiscali e previdenziali;
- 4) **Indennità di carica;**
- 5) **altri lavoratori non sportivi.**

**Dal primo luglio 2023 abrogata la disciplina dei c.d. compensi sportivi**

## Il volontario

**Chi è il volontario?** Chi mette a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti. Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva

**Chi può avvalersene?** ASD/SSD/FSN/DSA/EPS anche paralimpici, CONI/CIP/ Sport e salute

**Rimborsi spese?** Possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabiliti dall'ente medesimo, eventualmente in autocertificazione (art. 46 DPR 445/2000) nel qual caso massimo €150,00 al mese se espressamente regolamentate (tipologie di spese ammesse, attività di volontariato per cui è ammesso). Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

**Assicurazione?** Obbligatoria per responsabilità civile

## **Il divieto di distribuzione indiretta di utili e l'importo massimo erogabile come indennità di carica/retribuzione/compenso**

Si configura distribuzione indiretta di utili nel caso di:

- a) corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;*
- b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale*

## L'equità retributiva e l'importo minimo erogabile come retribuzione/compenso

Nelle ASD/SSD	Negli ETS
<p>“i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge <b>ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali</b> nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, <b>stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative</b> sul piano nazionale” (art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006, Circolare INL 7/2019).</p>	<p>«1. I lavoratori degli enti del Terzo settore hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, in ciascun ente del Terzo settore, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda» (art. 16 CTS)</p> <p>«1. I lavoratori dell'impresa sociale hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti dell'impresa sociale non può essere superiore al rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda» (art. 13 DLgs 112/2017)</p>

## Chi sono i lavoratori sportivi?

- 1) l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico (*chi cura l'individuazione degli indirizzi tecnici di una società sportiva, sovrintendendo alla loro attuazione e coordinando le attività degli allenatori a cui è affidata la conduzione tecnica delle squadre della società sportiva*), il direttore sportivo (*chi cura l'assetto organizzativo e amministrativo di una società sportiva, con particolare riferimento alla gestione dei rapporti fra società, atleti e allenatori, nonché la conduzione di trattative con altre società sportive aventi ad oggetto il trasferimento di atleti, la stipulazione delle cessioni dei contratti e il tesseramento*), il preparatore atletico e il direttore di gara (*chi, osservando i principi di terzietà, imparzialità e indipendenza di giudizio, svolge, per conto delle competenti FSN, DSA, EPS, attività volte a garantire la regolarità dello svolgimento delle competizioni sportive*);
- 2) ogni altro **tesserato** (...) che svolge verso un **corrispettivo** a favore dei soggetti sopra indicati le mansioni rientranti, sulla base dei **regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva delle FSN e delle DSA**, anche paralimpiche, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, **con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale. Non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi** o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali. L'elenco delle mansioni necessarie approvate con decreto dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è tenuto e aggiornato dal Dipartimento per lo sport e «include le mansioni svolte dalle figure che, in base ai regolamenti tecnici delle FSN e delle DSA, anche paralimpiche, sono necessarie per lo svolgimento delle singole discipline sportive e sono comunicate al Dipartimento per lo sport, attraverso il CONI e il CIP per gli ambiti di rispettiva competenza, entro il 31 dicembre di ogni anno. In mancanza, si intendono confermate le mansioni dell'anno precedente.

## Come può essere inquadrato il lavoratore sportivo?

- a) Autonomo
- Collaboratore coordinato e continuativo
  - Titolare di partita iva, il regime naturale in caso di pluricomittenza con svolgimento professionale dell'attività;
  - Lavoratore autonomo occasionale (non espressamente contemplato ma rientra nella categoria dei lavoratori autonomi)
- b) dipendente

AMMESSI AD ALCUNE AGEVOLAZIONI E SEMPLIFICAZIONI

+ prestatori occasionali soggetti alle ordinarie regole

## Ci sono dei limiti orari all'impegno lavorativo complessivo di una persona?

**In caso di dipendenti è espressamente previsto anche in presenza di due rapporti di lavoro subordinato ma in caso di lavoro dipendente + cococo?**

«1. Fatto salvo l'obbligo previsto dall'articolo 2105 del codice civile, il datore di lavoro non può vietare al lavoratore lo svolgimento di altra attività lavorativa in orario al di fuori della programmazione dell'attività lavorativa concordata, né per tale motivo riservargli un trattamento meno favorevole.

2. Il datore di lavoro può **limitare o negare al lavoratore lo svolgimento di un altro e diverso rapporto di lavoro** qualora sussista una delle seguenti condizioni:

a) **un pregiudizio per la salute e la sicurezza**, ivi compreso il rispetto della normativa in materia di durata dei **riposi**;

b) la necessità di garantire l'integrità del servizio pubblico;

c) il caso in cui la diversa e ulteriore attività lavorativa sia in conflitto d'interessi con la principale, pur non violando il dovere di fedeltà di cui all'articolo 2105 del codice civile.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo **si applicano anche al committente nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile e di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.**

4. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»

## Le COCOCO sportive: la qualificazione

C'è una presunzione di legge che siano COCOCO se:

- a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le ventiquattro ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
- b) le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva;

per cui non sono attratte nel rapporto di lavoro subordinato a meno che non ci sia subordinazione gerarchica (opportuna la certificazione per contratti >24 h settimanali).

Non viene infatti più abrogato l'art. 2 DLgs 81/2015 ai sensi del quale «*si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente*» salvo per le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore di ASD/SSD, esteso anche a FSN, DSA, EPS.

Se l'impegno supera le **24 h a settimana**, al netto dell'impegno in manifestazioni sportive, si consiglia la **certificazione del contratto!**

## Le COCOCO sportive: il trattamento fiscale

I primi 15.000 euro non concorrono a formare il reddito del percipiente: all'atto del pagamento il lavoratore sportivo rilascia autocertificazione attestante l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare. Poiché la somma eccedente i 15.000 euro è reddito assimilato a quello da lavoro dipendente, il committente dovrà acquisire dal collaboratore le necessarie informazioni per operare correttamente le ritenute tenendo anche conto di eventuali ulteriori redditi ai fini della corretta quantificazione delle aliquote.

L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- a) fino a 15.000 euro, 23%;
- b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25%;
- c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%;
- d) oltre 50.000 euro, 43%.

*Si auspicano chiarimenti in merito all'applicazione delle detrazioni sul reddito assimilato a quello da lavoro dipendente, ossia se si debbano intendere assorbite nei 15.000 euro non soggetti ad imposta o se si sommino.*

Il rimborso delle **trasferte** non concorre alla formazione del reddito ma per trasferte si devono intendere esclusivamente quelle dal Comune dove viene svolta principalmente l'attività lavorativa a Comune diverso e non da/verso il domicilio del lavoratore. Può eventualmente essere rimborsato lo spostamento all'interno dello stesso Comune ma solo dietro presentazione della documentazione prodotta dal vettore.

## Le COCOCO: le tutele previdenziali, assistenziali e assicurative

### 3) La tutela previdenziale

- Istituto competente: Gestione separata INPS;
- Su cosa si applica? Parte di compenso che eccede i 5.000 euro;
- Riparto: 2/3 a carico del committente, 1/3 a carico del collaboratore;
- Aliquota:
  - a) non assicurati presso altre forme obbligatorie: nella misura pari al 25% + aliquote aggiuntive gestione separata INPS;
  - b) assicurati presso altre forme obbligatorie: 24% senza aliquote aggiuntive.
- Imponibile: fino al 31/12/2027 50%, con conseguente riduzione al 50% dell'imponibile pensionistico

### 4) le aliquote assistenziali da applicare a chi non risulti assicurato presso altre forme obbligatorie

- a) 1,31% DISCOLL
  - b) 0,72% maternità, malattia, assegni al nucleo familiare
- e si calcolano integralmente sulla somma eccedente i 5.000 euro.

### 5) l'INAIL: non dovuta

## Le COCOCO sportive: gli adempimenti

- 1) **verificare** che sia effettivamente possibile inquadrare il rapporto come di natura autonoma e far sottoscrivere il contratto;
- 2) redigere l'accordo quantificando il compenso;
- 3) effettuare la **comunicazione di instaurazione del rapporto** attraverso il RAS. Si accede indicando come USERNAME il C.F. del sodalizio e come PASSWORD quella creata quando è stata generata l'utenza. Nel menu «rapporti di lavoro» e «Unilav» attraverso cui indicare i dati del collaboratore (incluso il relativo titolo di studio) e della collaborazione. La comunicazione viene effettuata dal legale rappresentante o da delegati **a prescindere dall'entità dei compensi** entro il 30° giorno del mese successivo all'inizio del rapporto di lavoro;
- 4) **richiedere l'autocertificazione dei redditi da lavoro sportivo** che si andranno a percepire prima del pagamento per valutare eventuali ritenute contributive/assistenziali/fiscali;
- 5) corrispondere il compenso esclusivamente con **modalità tracciabile**;
- 6) emettere la **busta paga** utilizzando *eventualmente* l'applicativo del RAS (non obbligatoria per compensi inferiori complessivamente a 15.000 euro);
- 7) eventualmente versare oneri contributivi e ritenute fiscali;
- 8) effettuare la **comunicazione mensile all'INPS** dei dati retributivi e informazioni utili al calcolo dei contributi da effettuare *eventualmente* attraverso il RAS;
- 9) tenere il **libro unico del lavoro** *eventualmente* in via telematica all'interno di apposita sezione del RAS;
- 10) predisporre e trasmettere a collaboratore e Agenzia delle Entrate la certificazione unica (**CU**);
- 11) inserire i dati nel **Modello 770** in presenza di ritenute fiscali;
- 12) inserire i dati nel **Modello IRAP** e liquidare l'imposta (il correttivo bis prevede che «*In ogni caso, tutti i singoli compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell'area del dilettantismo inferiori all'importo di 85.000 euro non concorrono alla determinazione della base imponibile di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.*»)



## Siamo indietro con gli adempimenti: cosa succede?

### Niente panico:

- 1) Comunicazione di instaurazione del rapporto: si effettua entro la fine del mese successivo a quello di inizio della prestazione (con deroga per giudici di gara)
- 2) Emissione busta paga: non obbligatoria per compensi complessivamente non superiori a 15.000 euro
- 3) Comunicazione all'INPS dei dati retributivi ai fini dei calcoli dei contributi da versare (da chiarire se da trasmettere nel caso di importi complessivamente inferiori a 5.000 euro)
- 4) Libro unico del lavoro: possono essere effettuate alla fine di ciascun anno di riferimento (*da chiarire ANNO SOLARE o ESERCIZIO SOCIALE? In qs caso il LUL con riferimento al lavoro sportivo prestato a luglio-settembre 2023 deve essere in ogni caso predisposto entro ottobre per chi ha l'esercizio 1/9 - 31/08?*) in un'unica soluzione, entro i trenta giorni successivi, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente.

**in sede di prima applicazione, gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative, limitatamente al periodo di paga da luglio 2023 a settembre 2023, possono essere effettuati entro il 31 ottobre 2023.**

## Il lavoratore sportivo con P.Iva

- sotto il profilo **previdenziale**: gestione separata INPS (salvo per chi era in gestione ex ENPALS la possibilità di mantenere tale gestione) con aliquota del 25% + **aliquote minori** (pari a 1,23% per disoccupazione, malattia, maternità, assegni al nucleo familiare) a meno che non abbia altra tutela previdenziale (nel qual caso solo 24%). E' possibile esercitare la rivalsa del 4% sul cliente ma contribuisce alla determinazione del reddito; esenzione sui primi 5.000 euro;
- sotto il profilo **fiscale**
  - a) accede al beneficio dell'esenzione fiscale sui primi 15.000 euro. È soggetto alla ritenuta fiscale di acconto del 20% sulla parte eccedente i 15.000 euro (*la no tax area di 5.500 è assorbita nei 15.000 o si somma?*);
  - b) applica l'IVA al 22%.

## Il lavoratore sportivo con P.Iva in regime forfettario

### Regime forfettario opzionale se non supera 85.000 euro (con alcuni aspetti da chiarire)

- a) non applica **l'IVA**;
- b) **non è soggetto a ritenuta fiscale**: applica l'aliquota omnicomprensiva del 15%, 5% nei primi 5 anni di attività (*si ritiene applicabile l'aliquota del 5% anche nel caso di ex percettore compensi sportivi in quanto qualificati come redditi diversi - vedi Circolare dell'Agenzia delle Entrate 17/2012 sui collaboratori autonomi occasionali - ma sarebbe opportuno un chiarimento*) sull'importo che supera i 15.000 euro. L'imponibile è pari al 78% e si detraggono solo gli oneri contributivi;
- c) sotto il profilo **previdenziale**: gestione separata INPS (salvo per chi era in gestione ex ENPALS la possibilità di mantenere tale gestione) con aliquota del 25% + **aliquote minori** (pari a 1,23% per disoccupazione, malattia, maternità, assegni al nucleo familiare) a meno che non abbia altra tutela previdenziale (nel qual caso solo 24%). E' possibile esercitare la rivalsa del 4% sul cliente ma contribuisce alla determinazione del reddito; esenzione sui primi 5.000 euro.

### Regime non opzionabile per:

- l'istruttore sportivo socio della SSD con quote di controllo (*si può verificare l'ipotesi di controllo diretto anche in caso di influenza dominante o per vincoli contrattuali, per esempio quando l'istruttore in p.iva è il principale fornitore della SSD o quando contando anche le quote dei familiari raggiunga il 51%*);
- chi lavora prevalentemente nei confronti del datore di lavoro con cui è in corso un'attività lavorativa, o con cui sono intercorsi rapporti di lavoro negli ultimi due anni (*nel momento in cui la collaborazione sportiva ex art. 67 non viene considerata rapporto di lavoro il problema non si pone*).

## Il lavoratore sportivo con P.Iva in regime forfettario

*Esempio: Matteo è un istruttore sportivo e il primo luglio 2023 apre la partita iva con codice ATECO 85.51.00 optando per il regime forfettario. Non ha altra tutela previdenziale e nel corso dell'anno percepisce 20.000 euro.*

### **Come calcola i contributi alla gestione separata INPS?**

$20.000,00 - 5.000,00 = 15.000,00 / 2 = 7.500,00$  (base imponibile) su cui applicare 25% = 1.875,00 da versare

### **Come calcola i contributi assistenziali?**

$20.000,00 - 5.000,00 = 15.000$  (base imponibile) su cui applicare i contributi minori 1,23% = €184.50 da versare

### **Come calcola le imposte?**

$20.000,00 - 15.000,00 = 5.000,00$  reddito imponibile su cui applicare il coefficiente di redditività del 78% = 3.900,00 su cui applicare l'imposta sostitutiva del 5% (nuova attività) pari a 195,00 euro da versare.

**Qual è il netto di Matteo?** € 17.745,50

## I lavoratori sportivi dipendenti: quali regole speciali?

- 1) La **durata**: è possibile averli a termine, massimo cinque anni, contratti reiterabili;
- 2) la **mancata applicazione di alcune regole** contenute nello statuto dei diritti dei lavoratori e disposizioni speciali per quanto riguarda l'irrogazione di sanzioni;
- 3) i primi 15.000 euro non concorrono a formare il **reddito del percipiente**: obbligo di autocertificazione. N.B. Si sommano ai 15.000 euro i primi €8.000 in NO TAX AREA?
- 4) **tutela previdenziale**: Fondo Pensione Sportivi Professionisti (ex Enpals) gestito dall'INPS (33% di cui il 9,19% a carico del dipendente + aliquote contributive minori) si applica all'intero importo (non c'è l'agevolazione sui primi 5.000 euro);
- 5) possono essere costituiti fondi per corrispondere il TFR;
- 6) possibile **clausola compromissoria** con deferimento delle controversie ad collegio arbitrale;
- 7) gli **adempimenti** vengono assolti attraverso le modalità ordinarie.

## Cosa succede ai dipendenti pubblici?

Possono essere:

- a) volontari con rimborso;
- b) lavoratori ma solo previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, nel qual caso possono essere qualificati come COCOCO;

*Qualora l'attività (...) preveda il versamento di un corrispettivo, la stessa può essere svolta solo previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza che la rilascia o la rigetta entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Se, decorso il termine di cui al terzo periodo, non interviene il rilascio dell'autorizzazione o il rigetto dell'istanza, l'autorizzazione è da ritenersi in ogni caso accordata.*

- c) percettori premi e borse di studio erogate dal CONI, dal CIP e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive.

## Cosa ne è dei «preposti alle gare» nel settore dilettantistico?

- 1) **Chi sono?** I preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive dilettantistiche, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze (direttori di gara e affini),
- 2) **Compenso + rimborso.** Oltre al compenso eventualmente pattuito, possono essere riconosciuti **rimborsi forfettari** (*vietati negli ETS*) per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio Comune di residenza, nei limiti dell'articolo 29, comma 2, in occasione di manifestazioni sportive riconosciute dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a..
- 3) **Adempimenti:**
  - a) designazione da parte dell'organismo affiliante;
  - b) comunicazione effettuata dall'organismo sportivo affiliante o dalla ASD/SSD (verificare regolamenti) per un ciclo integrato di prestazioni non superiori a 30 (*si ritiene da riferirsi a singolo committente*), in un arco temporale non superiore a tre mesi, e comunicate entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del trimestre solare;
  - c) entro dieci giorni dalle singole manifestazioni comunicazione al RAS effettuata dall'organismo sportivo affiliante o dalla ASD/SSD dei soggetti convocati e dei relativi compensi riconosciuti;
  - d) iscrizione nel LUL alla fine di ciascun anno di riferimento in un'unica soluzione, entro i trenta giorni successivi, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente

## **E' ancora possibile erogare i premi? Con quali regole?**

Sì. Le somme versate a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell'area del dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche, sono inquadrare come premi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

*6-quater. Le somme versate a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell'area del dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche, sono inquadrare come premi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.*

**Attenzione: premio legato alle attività competitive/agonistiche, non premio di risultato/produttivo che viene invece attratto nel lavoro!**

## **E' configurabile il lavoratore sportivo come lavoratore autonomo occasionale?**

Si ritiene di sì in quanto «*Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative*» quindi nella forma della collaborazione professionale, della collaborazione coordinata e continuativa e della collaborazione di natura autonoma occasionale.

Si tratta di casistiche probabilmente marginali ma sarebbe in ogni caso opportuno un chiarimento di prassi perché:

- a) originariamente era espressamente previsto nel DLgs 36/2021 e poi omesso dal correttivo in quanto, si presume, assorbito nel concetto di lavoro autonomo, e
- b) non viene menzionato tra le collaborazioni autonome in relazione alle quali gli adempimenti inerenti all'eventuale versamento di contributi previdenziali (l'obbligo scatta quando si superano complessivamente euro 5.000 ancorché con il committente sia stata instaurata una collaborazione puramente occasionale) si può effettuare attraverso il RAS.

Il lavoro autonomo occasionale si connota per:

- 1) essere soggetto alle stesse agevolazioni fiscali dei lavoratori sportivi nell'area del dilettantismo (l'art. 36 non distingue a seconda della tipologia di collaborazione);
- 2) non essere soggetto a contribuzione INAIL

## Le COCOCO amministrativo gestionali: quale regime?

**Se** le collaborazioni amministrativo-gestionali **sono COCOCO**:

- 1) non sono lavoratori sportivi per cui non opera la presunzione della natura di COCOCO sotto le 24 h settimanali;
- 2) tutela previdenziale: iscrizione alla gestione separata INPS. Aliquota del 24 o 25% da calcolare sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro (rinvio all'articolo 35, comma 8bis) e fino al 31 dicembre 2027 sul 50% dell'imponibile contributivo. L'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente (rinvio all'articolo 35, comma 8 ter);
- 3) trattamento fiscale: non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000,00. Qualora l'ammontare complessivo dei suddetti compensi superi il limite di euro 15.000,00, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo (rinvio all'articolo 36, comma 6);
- 4) gli adempimenti si espletano attraverso i canali ordinari, non attraverso il registro delle attività sportive (l'art. 37 nel rinviare all'art. 35 non menziona anche il comma 8 quinquies);
- 5) in passato era richiesto che la collaborazione avesse «natura non professionale», requisito non riportato nel DLgs 36/2021 ma *«Non rientrano tra i soggetti di cui al presente articolo coloro che forniscono attività di carattere amministrativo-gestionale nell'ambito di una professione per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali».*

## Cosa succede complessivamente nel 2023 ai collaboratori sportivi?

1) Il collaboratore beneficia di un bonus complessivo di esenzione fiscale di €15.000 di cui massimo €10.000 in termini di compenso sportivo.

Es:

- a) Mario percepisce compensi sportivi tra gennaio e giugno 2023 di euro 6.000 quindi non è soggetto a ritenute. Dal 1/7 è lavoratore sportivo e nel periodo che arriva al 31/12 percepisce altri 7.000 euro: non è soggetto a IRPEF (13.000 euro sono inferiori a 15.000);
- b) Federico percepisce compensi sportivi tra gennaio e giugno di 12.000 euro. Sui primi 10.000 non paga nulla, sui restanti 2.000 devono essere versate le ritenute fiscali sul reddito diverso. Dal 1/7 è lavoratore sportivo e percepisce altri 5.000 euro: su questi non si applicano ritenute fiscali;
- c) Serena percepisce dal 1/1 al 30/06 9.000 euro di compensi sportivi, non soggetti a ritenute. Dal 1/7 al 31/12 altri 9.000 euro di compenso per lavoro sportivo su cui applicano le ritenute fiscali su 3.000 euro eccedenti i 15.000 euro.

Presupposto: "1-bis. Per i lavoratori sportivi dell'area del dilettantismo che nel periodo d'imposta 2023 percepiscono compensi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché compensi assoggettati ad imposta ai sensi dell'articolo 36, comma 6, del presente decreto, l'ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per il medesimo periodo d'imposta non può superare l'importo complessivo di euro 15.000". (art. 16 D.L. 198/2022);

2) ai fini previdenziali si calcolano i 5.000 euro esclusivamente sui compensi ricevuti dal 1/7/2023 in quanto i compensi sportivi non prevedono onere contributivo.



**IVA: fuori campo o esente?**

## La normativa italiana: art. 4 DPR IVA

Per gli enti non commerciali «*si considerano effettuate nel esercizio di imprese soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di attività commerciali o agricole. Si considerano fatte nell'esercizio di attività commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, **ad esclusione** di quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali da **associazioni** politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali **sportive dilettantistiche**, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali*».

La disposizione si applica a condizione che «si conformino ad una serie di clausole da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti (redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata) tesi a garantire democraticità, trasparenza e assenza di scopo di lucro.

## La normativa comunitaria

Art. 132 della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006:

*"1. Gli Stati membri esentano le operazioni seguenti: (...) m) talune prestazioni di servizi **strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica, fornite da organismi senza fini di lucro** alle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica".*

L'articolo 133 prevede inoltre che *"Gli Stati membri possono subordinare, caso per caso, la concessione, ad organismi diversi dagli enti di diritto pubblico, di ciascuna delle esenzioni previste all'articolo 132, paragrafo 1, lettere b), g), h), i), l), m) e n), all'osservanza **di una o più delle seguenti condizioni:***

*"a) gli organismi in questione non devono avere per fine la ricerca sistematica del profitto: gli eventuali profitti non dovranno mai essere distribuiti ma dovranno essere destinati al mantenimento o al miglioramento delle prestazioni fornite;*

*b) gli organismi in questione devono essere gestiti ed amministrati a titolo essenzialmente gratuito da persone che non hanno di per sé o per interposta persona alcun interesse diretto o indiretto ai risultati della gestione;*

*c) gli organismi in questione devono praticare prezzi approvati dalle autorità pubbliche o che non superino detti prezzi ovvero, per le operazioni i cui prezzi non sono sottoposti ad approvazione, praticare prezzi inferiori a quelli richiesti per operazioni analoghe da imprese commerciali soggette all'IVA;*

*d) le esenzioni non devono essere tali da provocare distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette all'IVA".*

## La novità di agosto: la conversione del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75

Art. 36 bis - Regime dell'imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi connessi con la pratica sportiva e norma di interpretazione autentica.

1. *Le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi, rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica da parte di organismi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto.*

2. *Le prestazioni dei servizi didattici e formativi di cui al comma 1, rese prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si intendono comprese nell'ambito di applicazione dell'articolo 10, primo comma, numero 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.*

## La disciplina IVA dal 1/7/2024

Art. 5 del DL 146/2021

- l'abrogazione dell'art. 4 del Decreto IVA (DPR 633/1972) che attualmente disciplina il regime di non assoggettamento ad IVA;
- l'introduzione nell'articolo 10 del DPR IVA, tra le prestazioni di servizi esenti da IVA, di quelle *"strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica **rese da associazioni sportive dilettantistiche** alle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica **ovvero nei confronti di associazioni** che svolgono le medesime attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali"* **a condizione di non provocare distorsioni della concorrenza** a danno delle imprese commerciali soggette all'IVA.

## Cosa implica passare da fuori campo IVA e IVA esente

**Sull'associazione gravano diversi adempimenti** atteso che dovrà:

- aprire la partita IVA, qualora sprovvista;
- emettere scontrino o fattura con indicazione del regime di esenzione IVA,
- tenere i registri IVA,
- effettuare la comunicazione delle liquidazioni periodiche,
- presentare la dichiarazione IVA,
- garantire la tenuta della contabilità separata,

salvo

- a) l'esercizio dell'opzione per la dispensa dagli adempimenti IVA ex art. 36 - bis<sup>[iv]</sup> del DPR IVA, opzione non praticabile nel caso in cui nel corso dell'esercizio si siano effettuati acquisti intracomunitari o operazioni in reverse charge;
- b) l'esercizio dell'opzione per il regime di cui alla legge 398/1991 che prevede semplificazioni ed esenzione di adempimenti.

## Quali soluzioni oggi?

Le associazioni **prive di partita iva** possono valutare se:

- a) aprire la partita iva (in ogni caso obbligatoria dal 2024), optando per il regime L.398/1991;
- b) non aprire la partita iva e attendere chiarimenti. In questo caso l'associazione è passibile della sanzione amministrativa pecuniaria connessa alla violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni esenti da 250 a 2.000 euro quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito (ex art. 6 del DLgs 471/1997), oltre alla sanzione per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi ed IRAP ancorché a zero.

**Le associazioni titolari di partita iva in regime 398/1991 possono valutare se:**

- a) applicare il DL 75/2023 e quindi emettere - nei confronti sia di soci/tesserati che di terzi - ricevuta con l'indicazione "esente IVA ex art. 10 DPR IVA", a meno che non sia richiesta l'emissione di fattura;
- b) attendere chiarimenti e pertanto emettere ricevute nei confronti di associati e tesserati per servizi sportivi con la dicitura "fuori campo IVA ex art. 4 DPR IVA".

**Le associazioni titolari di partita IVA in regime IVA non forfettario possono valutare se:**

- a) applicare il DL 75/2023 e quindi emettere - nei confronti sia di soci/tesserati che di terzi - fattura o scontrino telematico parlante con la dicitura "esente IVA ex art. 10 DPR IVA";
- b) attendere chiarimenti e pertanto
  - emettere ricevute nei confronti di associati e tesserati per servizi sportivi con la dicitura "fuori campo IVA ex art. 4 DPR IVA";
  - emettere fattura o scontrino telematico parlante nei confronti di non associati/tesserati per servizi sportivi con la dicitura "esente IVA ex art. 10 DPR IVA";con l'avvertenza che per poter beneficiare della decommercializzazione di cui all'articolo 148 del TUIR si rende sempre necessario indicare il codice fiscale del fruitore del servizio ai fini della sua identificazione nel libro soci o nei dati del tesseramento.